



Prefettura di Frosinone
Ufficio territoriale del Governo

Frosinone, 13 marzo 2020

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Frosinone

Loro Sedi

Ai Sigg.ri Commissari Straordinari dei Comuni di

Ceccano – Cervaro

e,p.c. Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di

Frosinone

Al Sig. Questore di

Frosinone

Al Sig. Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di

Frosinone

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di

Frosinone

Ai Sig. Dirigenti degli Uffici pubblici

Loro sedi

Oggetto: Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCOV). Pandemia

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo della pandemia e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il D.P.C.M del 11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci da ora fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Ormai deve essere chiara la gravità della situazione sulla quale non possono esistere misconoscimenti, tolleranze e sottovalutazioni. Al pari, la situazione è così grave che consiglia di evitare post, azioni, dichiarazioni che incrementino il panico tra i residenti.



Prefettura di Frosinone
Ufficio territoriale del Governo

Il provvedimento prevede, in particolare, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività (art. 1, punto 1).

E', altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Tra le eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto delle norme igienico-sanitari (lavarsi spesso le mani, pulire le superfici...).

E' prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, centri benessere) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.

In tale contesto emergenziale, si stabilisce, inoltre, che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi,



Prefettura di Frosinone

Ufficio territoriale del Governo

nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (art. 1, punto 4, del D.P.C.M).

Inoltre, si prevede la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali (art. 1, punto 5).

Le misure previste dal D.P.C.M in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti del 8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci fino al 3 aprile 2020.

A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure dell'art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 di cui alle lettere n) relativa all'attività di ristorazione e bar; o) relativa alle attività commerciali diverse da quelle precedenti; r) chiusura delle medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive e dei mercati, nonché quelle dell'art. 2 del predetto DPCM di cui alle lettere e), t) dello stesso decreto.

Appare inoltre utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune.

Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto del 8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi (esigenze lavorative, salute o di necessità, riportati nel modello dell'autodichiarazione).

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al



Prefettura di Frosinone
Ufficio territoriale del Governo

virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Le regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro e sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte (art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13) in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.

Sul punto, le SS.LL. vorranno qui far pervenire sollecitamente i verbali di accertamento elevati per l'adozione delle conseguenti iniziative.

Per quanto concerne particolari situazioni o attività per il contrasto alla diffusione dell'epidemia che le SS.LL. ritengono meritevoli di essere disciplinate con



Prefettura di Frosinone

Ufficio territoriale del Governo

l'adozione di uno specifico provvedimento a carattere locale, si raccomanda di adottare con parsimonia lo strumento delle ordinanze ex art. 50 TUEL.

Sul punto si ricorda che nessun misura può essere difforme dalle indicazioni sanitarie. Pertanto, appare chiaro che sia difficile ipotizzare campi di intervento per ordinanze sindacali sanitarie di contrasto alla pandemia.

Ove la situazione rivesta carattere eccezionale tale per cui le SS.LL ritengano più idoneo lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente si ricorda che la stessa debba essere preventivamente comunicata a questa Prefettura prima dell'entrata in vigore (art.54 D.Lgs n.267/ 2000).

In relazione alle attivazioni di strutture di protezione civile registrate in provincia, pervengono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti circa le attività che possono essere svolte dai Centri operativi comunali (C.o.c).

Una volta attivato deve essere efficiente autonomo e costantemente presidiato, non è una formula organizzativa degli apparati comunali,

Giova affermare che il C.o.c non si sostituisce agli Uffici comunali, né può svolgerne le attività ingenerando un pericoloso fenomeno di confusione amministrativa.

Occorre, invece, valorizzare la funzione principale dei Comuni in queste occasioni: quella dell'assistenza alla persona e alle fragilità sociali (a titolo esemplificativo si suggerisce quello della consegna dei beni alimentari o medicinali per le persone non in condizioni di provvedere perché poste in quarantena avendo, però, cura di non avere contatti fisici).

Ciò ancora più importante dove non esistono reti familiari di appoggio; sarà utili, pertanto avere numeri telefonici dedicati.

E' importante tenere presente l'Avviso della Regione Lazio derivante da contatti intercorsi in queste ultime ore in ordine al tema degli elenchi dei nominativi dei soggetti sottoposti a isolamento domiciliare: *"riconoscendo la ragionevolezza di*



Prefettura di Frosinone

Ufficio territoriale del Governo

tali iniziative occorre tuttavia a sottoporle ai criteri generali di proporzionalità e analisi del rischio che caratterizzano la disciplina della tutela della riservatezza dei dati, riguardo al controllo della corretta attuazione dell'isolamento, tali soggetti sono già sottoposti alla vigilanza dei servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie che effettuano ripetuti contatti telefonici e domiciliari. Appare pertanto, al momento, proporzionata la misura della comunicazione dell'intero elenco dei soggetti sottoposti all'isolamento domiciliare apparendo preferibile la segnalazione alle Forze dell'ordine dei soli casi di violazione della prescrizione laddove tale comportamento andrebbe ad integrare una fattispecie di reato”.

Da ultimo, atteso che inizia a registrarsi nel territorio provinciale una significativa diminuzione quantitativa, si sensibilizzano le SS.LL. a promuovere e incrementare le operazioni di raccolta di sangue da eseguire secondo le modalità indicate nei provvedimenti sin qui adottati e concordate con l'Azienda sanitaria.

Non sono ammissibili indicazioni diverse e controcorrente da parte delle SS.LL. dobbiamo tutti attenerci alle fonti ufficiali. Ciò dà autorevolezza e serietà al nostro operato.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni applicative che le SS.LL. riterranno di segnalare, significando che sul sito della prefettura:

http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Covid_19_nuovo_coronavirus, è consultabile il box “COVID -19 nuovo coronavirus”, aggiornato in tempo reale, dal quale si possono scaricare le normative, le misure, i vademecum ufficiali e, soprattutto, una sezione FAQ aggiornate con le risposte fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri .



Prefettura di Frosinone
Ufficio territoriale del Governo

Infine, si ringrazia per l'apprezzata collaborazione sin qui dimostrata e per gli sforzi profusi per contenere la diffusione del virus e per l'opera di assistenza alle persone, ora più che mai, in condizione di fragilità sociale.

IL PREFETTO

(Portelli)

COMUNE DI CECCANO
Protocollo Arrivo N. 5379/2020 del 16-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento